

# MINISTERO DELLA DIFESA

## DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

### IL VICE DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto interdirigenziale n. M\_D AB05933 DE12025 0000471 del 5 giugno 2025, con il quale sono indetti i concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di Porto, al 24° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di dodici anni e per l'ammissione di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFPP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare al 33°, 34° e 35° corso AUFPP;
- VISTA** la lettera dello Stato Maggiore della Marina n. M\_D AD2D0C9 RG25 0069821 dell'1 agosto 2025, con la quale è stata chiesta una correzione dell'allegato H del bando di concorso, relativamente alla tabella riportante le modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica e di attribuzione del punteggio nella prova di nuoto per le donne;
- PRESO ATTO** che, per mero refuso, nella sopracitata tabella è stato riscontrato un disallineamento delle tempistiche indicate;
- RITENUTO,** pertanto, opportuno procedere alla rettifica del sopracitato allegato H;
- VISTO** il decreto dirigenziale n. M\_D AB05933 DE12024 0000835 del 9 agosto 2024, con il quale al Vice Direttore Generale Civile è stata attribuita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi dei bandi di concorso,

### D E C R E T A

per i motivi indicati nelle premesse, l'allegato H "Prove di efficienza fisica" del decreto interdirigenziale n. M\_D AB05933 DE12025 0000471 del 5 giugno 2025 è integralmente sostituito dal seguente:

Allegato H

#### PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER AUFPP

(esclusi i candidati per il Corpo di Stato Maggiore, per il successivo impiego nelle Forze speciali e nei Reparti Subacquei della Marina Militare, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) numeri 2) e 3))

#### 1. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA E DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NELLA PROVA DI NUOTO

##### a. Prova di nuoto:

il candidato dovrà aver cura di mangiare in tempi e/o quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione. Dovrà presentarsi munito di costume da bagno e cuffia, l'uso degli occhialini da piscina è facoltativo. Per essere giudicato idoneo alla prova il candidato, alla ricezione dell'apposito segnale prodotto (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà

iniziare la prova, con partenza e stile a scelta del medesimo e senza ricorrere ad alcun appoggio sui galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneità alla prova), e percorrere la distanza di 50 (cinquanta) metri entro il tempo massimo di 80 (ottanta) secondi per gli uomini e 85 (ottantacinque) secondi per le donne. A ciascun candidato, la commissione assegnerà un punteggio incrementale secondo i criteri stabiliti nella seguente tabella.

### UOMINI

tempo impiegato (secondi)	punteggio (incrementale)
minore o uguale 40	10
da 40,01 a 44,99	9
da 45 a 49,99	8
da 50 a 54,99	7
da 55 a 59,99	6
da 60 a 64,99	5
da 65 a 69,99	4
da 70 a 74,99	3
da 75 a 80	2
maggiore o uguale a 80,01	PROVA NON SUPERATA

## DONNE

tempo impiegato (secondi)	punteggio (incrementale)
minore o uguale 45	10
da 45,01 a 49,99	9
da 50 a 54,99	8
da 55 a 59,99	7
da 60 a 64,99	6
da 65 a 69,99	5
da 70 a 74,99	4
da 75 a 79,99	3
Da 80 a 85	2
maggiore o uguale a 85,01	PROVA NON SUPERATA

b. Prova di corsa piana, metri 1.000: esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 1.000 metri. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell'esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati. Per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato dovrà eseguire la corsa piana di metri 1.000 in un tempo inferiore o uguale a 5'30'' per gli uomini e 6'00'' per le donne. In caso di tempi superiori a 5'30'' per gli uomini e a 6'00'' per le donne la prova è da considerarsi NON SUPERATA. La prova, se superata, non darà luogo ad attribuzione di alcun punteggio.

### 2. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'IDONEITA' NELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA

Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il candidato dovrà essere risultato idoneo in ciascuna delle prove di cui al precedente punto 1), lettere a) e b). Qualora il candidato non consegua l'idoneità anche in una sola prova, sarà giudicato inidoneo alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l'esclusione dal concorso.

Il punteggio incrementale conseguito nella prova di nuoto, di cui al precedente punto 1) lettera a), concorrerà alla formazione della graduatoria di merito di cui all'art. 18 del bando.

### 3. DISPOSIZIONI IN CASO DI IMPEDIMENTO PER INFORTUNIO

I candidati affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell'inizio delle prove idonea certificazione medica che sarà valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito l'ufficiale medico, adotterà le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento ad altra data della effettuazione delle prove.

I candidati che prima dell'inizio delle prove dovessero accusare una indisposizione o che dovessero infortunarsi durante l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno informare immediatamente la commissione la quale, sentito l'ufficiale medico designato, adotterà le seguenti determinazioni. Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove formulate da candidati che abbiano portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le prove di

efficienza fisica.

I candidati che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l'autorizzazione al differimento dell'effettuazione di tutte o di parte delle prove di efficienza fisica, saranno convocati - mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, ovvero mediante comunicazione nell'area privata dello stesso portale o con convocazione consegnata a mano dalla commissione - per sostenere le prove in altra data. Tale data non potrà, in alcun caso, essere successiva al 20° (ventesimo) giorno a decorrere dalla data originariamente prevista per l'esecuzione delle prove fisiche (estremi inclusi) e comunque dovrà essere antecedente al periodo stabilito per la formazione delle graduatorie di merito di cui all'art.18.

Ai candidati che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove anche nel giorno indicato nella nuova convocazione ricevuta o che non si presenteranno a sostenerle in tale data, la commissione attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.

Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale unico del reclutamento (InPa) e sul portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa.

Dirigente Dott.  
Alfredo VENDITTI